BANDO DI CONCORSO N. 1/2013 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge Regionale n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge 06/03/1998, n. 40; VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445; VISTA la Legge Regionale 31/07/2001, n. 31; VISTA la Delibera di G.C. n. 87 del 13.12.2011; VISTA la propria Determinazione n. 86 del 12/04/2013

RENDE NOTO

Che coloro i quali fossero interessati alla assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ed in possesso dei requisiti che di seguito sono elencati, dalla data di pubblicazione del presente bando, potranno presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice di tali alloggi ubicati in BUSSI SUL TIRINO (PE) attualmente liberi, ovvero quelli che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al presente bando di concorso, a norma dell'art. 2 della L.R. 25/10/1996 n° 96, e s.m.e.i. sono i seguenti:

- a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Gli extracomunitari sono ammessi se muniti di permesso o carta di soggiorno, iscritti nelle liste di collocamento o esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE), salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi nel medesimo Comune.
 - Possono partecipare al bando di concorso i lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.
 - Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo famigliare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
 - E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicata nella lett. b) dell'art. 23 della Legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge 392/78 art. 13 non sia inferiore a :
 - > mq 45 per un nucleo famigliare composto da 2 persone,
 - > mq 60 per 3-4 persone,
 - > mq 75 per 5 persone,
 - > mq 95 per 6 persone ed oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, si considera adeguato ai bisogni del nucleo famigliare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il comune a cui si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/07/78 n° 392, deve essere almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392/78 e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

Superficie convenzionale complessiva:

```
(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio).
```

45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1-2 persone;

60 mq. + 12 mq. = mq. 72 per 3-4 persone;

75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone;

95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone ed oltre.

- Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
 - Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione

del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.

- Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
 - Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.

Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di

presentazione della domanda da parte del richiedente.

- Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.
 - e) Assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
 - f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando.

Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti, è attualmente pari ad € 15.853,63.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di $\mbox{\it componente}$ oltre i due, sino ad un massimo di $\mbox{\it componen$

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi anno 2012 riferite al 2011 ovvero, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, la somma dei redditi imponibili risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

g) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrabile nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve essere stata instaurata da almeno due anni ed essere comprovabile esclusivamente con certificazioni anagrafiche.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso, come previsto dalla Legge Regionale 31/07/2001, n.31.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi della nascita deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

<u>AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI</u>

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 46 ed art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva di cui al successivo punto A-5 e delle condizioni oggettive di cui ai successivi punti B-1, B-2, B-3.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione verrà formulata sulla base dei criteri di priorità appresso elencati:

Condizioni soggettive:

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lett. f) della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni:

Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona.....= punti 2

Superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona....= <u>punti 1</u>

La predetta classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) Richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità = punti 1
- 4 unità = punti 2
- 5 unità = punti 3
- 6 unità ed oltre = punti 4

A-3) Richiedenti che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando hanno superato il 70° anno di età.... = punti 2; > se vivono soli oppure in coppia....= punti 3. A-4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, nonché famiglie la cui formazione è prevista entro un anno...=punti 1; Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. A-5) Presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare....= punti 2; E' considerato handicappato grave colui al quale la menomazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. A-6) Emigrati rientranti unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno, alla data di pubblicazione del bando, o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi I punteggi di cui ai punti A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6. Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive. Condizioni oggettive: B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni, alla data del bando e dovuta a: b-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari..... = punti 2 b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura ed originaria destinazione, secondo la licenza/concessione comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione. Per dotazione di servizi regolamentari si intende la fruizione di spazio in cui risultino presenti rispettivamente: il locale cucina, il vano composto da w.c., bidet, lavabo, vasca normale o doccia. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature. Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 05/07/1975. B-2) situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento, esistente da almeno un anno: b-2.1) da due a tre persone per vano utile.....= punti 1; b-2.2) oltre tre persone per vano utile... = punti 2. Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno. B-3) abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione = punti 2. Per normali interventi di manutenzione si intendono quelli indicati dall'art. 31, 1°comma – lettera a) della

Legge n. 457/78.

B-4) abitazione in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio......= punti 4. Le condizioni di cui ai punti B-1, B-2 e B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente. Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste delle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni previste dalla categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3. La condizione di cui alla categoria B-4 non è cumulabile con nessuna delle altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI IN OPPOSIZIONE-

Il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione E.R.P. c/o il Comune di Pescara, di cui all'art. 7 della L.R. 96/96, che procede alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro 15 giorni dalla sua formazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bussi sul Tirino (PE) per 15 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono inoltrare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra gli eventuali concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B-1 o la condizione di cui al punto B-4.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad aggiornamento o a nuovo bando di concorso. I concorrenti collocati in graduatoria, a pena di cancellazione dalla stessa, sono tenuti a confermare ogni 4 (quattro) anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

Il suddetto periodo decorre dall'ultimo giorno stabilito nel bando, per la presentazione delle domande da parte della generalità dei concorrenti. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96 e s.m.i.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Bussi sul Tirino (PE) ed in distribuzione presso l'Ufficio Amministrativo dello stesso Comune, cui il concorrente può rivolgersi anche per informazioni utili per la compilazione della domanda nei seguenti giorni :

Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

Il presente bando e la domanda sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.bussi.pe.it

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Bussi sul Tirino – via Regina Margherita 16 65022 Bussi sul Tirino (Pe). Per queste ultime farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la domanda deve essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando e cioè entro il 29/06/2013 ;

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato:

- ➤ di 60 giorni per i residenti nell'area europea e cioè entro il 28/08/2013
- ➤ di 90 giorni per i residenti in Paesi extraeuropei e cioè entro il 27/10/2013.

Saranno automaticamente esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza dei predetti termini.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati, in carta libera e ricorrendone le condizioni, tutti i documenti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali e specificamente:

- ➤ certificato A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (condizioni oggettive B-1, B-2 e B-3);
- > permesso o carta di soggiorno (extracomunitari);
- > certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicappato grave;
- > copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, con la relativa motivazione.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modificazioni legislative, ai sensi del Titolo III della L.R. n. 96/96 e successive modifiche e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi effettua dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contenuto espressamente nel presente bando di concorso si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90 e successivi

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente - Comune di Bussi sul Tirino;

Oggetto del procedimento - Bando Generale Edilizia Residenziale Pubblica;

Ufficio Responsabile - Settore Amministrativo

Responsabile del Procedimento – D.ssa Carmen Di Carlo;

Data di conclusione del procedimento:28/10/2013;

Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione - Ricorso giurisdizionale al TAR;

Data di presentazione istanza: Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alla data del 28/10/2013:

- Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato: di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti in Paesi extraeuropei;

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti - Ufficio Amministrativo Comune di Bussi sul Tirino (PE).

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (LEGGE N. 675/1996)

<u>Finalità della raccolta</u>: la presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

<u>Comunicazione e diffusione</u>: la documentazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

<u>Titolare dei dati</u>: Titolare dei dati è il Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE).

<u>Diritti dell'interessato</u>: l'interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAT. (D.ssa Carmen Di Carlo)